

Bruxelles, 30 gennaio 2018
(OR. en)

5769/18

PUBLIC 2
INF 16

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - OTTOBRE 2017

Il presente documento elenca gli atti adottati dal Consiglio nell'ottobre 2017.^{1 2}

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

[Estratti mensili degli atti del Consiglio \(atti\) - Consilium](#)

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo [Documenti e pubblicazioni - Consilium](#)

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione – fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo: [Processi verbali del Consiglio - Consilium](#)

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NELL'OTTOBRE 2017

3562^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA E PESCA) tenutasi a Lussemburgo il 9 ottobre 2017

ATTI LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (Testo rilevante ai fini del SEE.) GU L 280 del 28.10.2017, pagg. 1–56	22/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: HU
Regolamento (UE) 2017/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica i regolamenti (UE) 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività internet nelle comunità locali (Testo rilevante ai fini del SEE.) GU L 286 dell'1.11.2017, pagg. 1–8	28/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: ES, NL, SE

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che l'iniziativa WiFi4EU dovrebbe avere un importante impatto e una significativa scalabilità. Osservano, a tal proposito, che qualora non fosse possibile assicurare appieno un aumento della dotazione finanziaria per l'attuazione dell'MCE nel settore delle telecomunicazioni dal valore compreso tra 25 000 000 EUR e 50 000 000 EUR, la Commissione potrebbe proporre riassegnazioni nell'ambito di tale dotazione per agevolare il finanziamento complessivo della promozione della connettività internet nelle comunità locali, per un importo di 120 000 000 EUR.

Dichiarazione comune della Svezia, della Spagna e dei Paesi Bassi

La Svezia, la Spagna e i Paesi Bassi ritengono che l'accesso alle comunicazioni elettroniche sia importante, ma che la mancanza di una valutazione d'impatto degli effetti a lungo termine della proposta sulla concorrenza e la propensione agli investimenti costituisca un problema, in particolare tenuto conto degli ingenti investimenti necessari a creare le condizioni per la futura copertura 5G in Europa. La Svezia, la Spagna e i Paesi Bassi sono inoltre del parere che questo tipo di regolamentazione e di finanziamento debba essere gestito a livello nazionale e non possono quindi appoggiare la proposta.

Dichiarazione della Repubblica ceca

La Repubblica ceca sostiene l'obiettivo generale dell'iniziativa WiFi4EU e a tale proposito invita la Commissione a evitare qualsiasi duplicazione con altre offerte pubbliche o private di tipo commerciale portando avanti nel contempo la promozione della connettività internet nelle comunità locali.

Regolamento (UE) 2017/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che abroga i regolamenti (CE) n. 2888/2000 e (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.) GU L 284 del 31.10.2017, pagg. 12–13	44/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi GU L 286 dell'1.11.2017, pagg. 9–14	30/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: non partecipanti: DK, IE, UK
Regolamento (UE) 2017/1951 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al 2020 (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera.) GU L 284 del 31.10.2017, pagg. 1–11	29/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuiti: UK
Regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 293 del 10.11.2017, pagg. 1–18	37/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno all'Organizzazione internazionale della vigna e del vino	12221/17
Decisione (UE) 2017/2307 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici GU L 331 del 14.12.2017, pagg. 1–3	5530/17
Conclusioni del Consiglio in vista della settima sessione dell'organo direttivo del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura	12950/17
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo*, sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA)	15654/16
Decisione (UE) 2017/1842 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla politica di apertura dei dati del Consiglio e al riutilizzo dei documenti del Consiglio GU L 262 del 12.10.2017, pagg. 1–4	11563/17
Decisione (UE) 2017/2270 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra GU L 326 del 9.12.2017, pagg. 5–6	8919/16

Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati e a negoziare un accordo globale con la Repubblica del Kirghizistan	11436/1/17 REV 1 12357/17
Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio che autorizza la Commissione europea ad avviare negoziati e a negoziare, a nome degli Stati membri, le disposizioni che rientrano nelle competenze degli Stati membri di un accordo globale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra	11438/1/17 REV 1
Decisione (UE) 2017/1912 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari GU L 274 del 24.10.2017, pagg. 1–2	11782/16
Accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari GU L 274 del 24.10.2017, pagg. 3–56	12124/16
Decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli GU L 274 del 24.10.2017, pagg. 57–57	12146/16
Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli GU L 274 del 24.10.2017, pagg. 58–201	12147/16

3563^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (ECONOMIA E FINANZA) tenutasi a Lussemburgo il 10 ottobre 2017

ATTI LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea GU L 265 del 14.10.2017, pagg. 1–14	9806/17	Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli
Decisione del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5 dell'Unione europea per l'esercizio 2017 GU C 348 del 17.10.2017, pagg. 4–4	12439/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuiti: UK

Dichiarazione comune di Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi e Svezia sull'adeguamento tecnico per il 2018⁽¹⁾

In considerazione della pubblicazione, il 18 settembre 2017⁽²⁾, dell'adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2018 e tenuto conto dell'attuale procedura annuale di bilancio, Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi e Svezia desiderano ribadire la loro interpretazione del regolamento n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, secondo cui i pagamenti per gli strumenti speciali devono essere contabilizzati all'interno dei massimali di pagamento stabiliti dal quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020.

Nell'esercizio di adeguamento tecnico, la Commissione, al momento del calcolo del margine globale per i pagamenti (GMP), ha sostenuto, contrariamente a quanto sopra, che i pagamenti connessi agli strumenti speciali non sono contabilizzati all'interno dei massimali di pagamento stabiliti dal QFP 2014-2020.

Tenendo conto di tale diversa interpretazione e delle sue implicazioni significative per il calcolo del margine globale per i pagamenti, Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi e Svezia ritengono che occorra ricalcolare il margine globale per i pagamenti per il 2014, 2015 e 2016 e invitano la Commissione a modificare l'adeguamento tecnico non appena possibile affinché i pagamenti per gli strumenti speciali siano contabilizzati all'interno dei massimali del QFP.

Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi e Svezia si pronunceranno sulle proposte di bilancio sulla base della corretta interpretazione sopra illustrata.

⁽¹⁾ Il progetto di bilancio rettificativo n. 5 del bilancio generale 2017, presentato il 28 luglio 2017, suggerisce di incrementare la riserva per gli aiuti d'emergenza a seguito della revisione del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020. Relativamente ai pagamenti per gli strumenti speciali, Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi e Svezia desiderano presentare una dichiarazione comune.

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2018 all'evoluzione dell'RNL (SEC 2010) (articolo 6 del regolamento n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020) che aggiorna e sostituisce la comunicazione COM(2017) 220 final del 24 maggio 2018.

Dichiarazione comune di Bulgaria, Croazia, Cipro, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Slovenia sull'adeguamento tecnico per il 2018

Nel contesto della pubblicazione dell'adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2018, Bulgaria, Croazia, Cipro, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Slovenia desiderano ricordare che conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, gli stanziamenti sia d'impegno che di pagamento degli strumenti speciali sono conteggiati oltre i limiti dei massimali del quadro finanziario pluriennale (QFP). Ciò è del tutto coerente con le conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013 sul quadro finanziario pluriennale 2014-2020⁽¹⁾, in cui si chiede una flessibilità specifica e al livello massimo possibile per consentire all'Unione di rispettare i suoi obblighi in conformità dell'articolo 323 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Pertanto gli Stati membri summenzionati ribadiscono il proprio sostegno al metodo utilizzato dalla Commissione per calcolare il margine globale per i pagamenti nel quadro degli adeguamenti tecnici annuali del QFP. Ritengono che qualsiasi altro approccio sia fondamentale in contraddizione con l'impegno previsto dall'articolo 323 del TFUE e ostacoli la capacità del QFP di reagire a circostanze impreviste.

Desiderano inoltre ricordare che l'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, vieta che siano effettuate correzioni a posteriori agli adeguamenti tecnici degli esercizi precedenti.

⁽¹⁾ Punto 101 delle conclusioni: "Il QFP includerà di norma tutte le voci per cui è previsto un finanziamento dell'UE, come mezzo per garantire trasparenza e un'adeguata disciplina di bilancio. Tuttavia, date le loro specificità, lo strumento di flessibilità, il Fondo di solidarietà, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, la riserva per gli aiuti d'urgenza e il Fondo europeo di sviluppo saranno esclusi dal QFP."

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO

DOCUMENTO / DICHIARAZIONI

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1853 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2011/335/UE che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 265 del 14.10.2017, pagg. 15–16

11977/17

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1854 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2014/797/UE che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 265 del 14.10.2017, pagg. 17–18	11978/17
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1855 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che autorizza la Romania ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 265 del 14.10.2017, pagg. 19–20	11979/17
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1856 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che autorizza la Repubblica di Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 265 del 14.10.2017, pagg. 21–22	11980/17
Decisione (UE) 2017/1849 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Národná banka Slovenska GU L 264 del 13.10.2017, pagg. 5–6	12446/17
Decisione (PESC) 2017/1838 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea GU L 261 dell'11.10.2017, pagg. 17–21	12250/17
Regolamento (UE) 2017/1836 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea GU L 261 dell'11.10.2017, pagg. 1–15	12252/17
Conclusioni del Consiglio sui finanziamenti per il clima	13101/17

3564^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI) tenutasi a Lussemburgo il 12 e 13 ottobre 2017

ATTI LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") GU L 283 del 31.10.2017, pagg. 1–71	9941/17	Unanimità (cooperazione rafforzata)	Tutti gli Stati membri favorevoli; non partecipanti: DK, IE, HU, MT, NL, PL, SE, UK

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1867 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativa all'avvio in Portogallo dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici GU L 266 del 17.10.2017, pagg. 8–9	9898/17
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1866 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativa all'avvio nella Repubblica ceca dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli GU L 266 del 17.10.2017, pagg. 6–7	9893/17
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1868 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativa all'avvio in Grecia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici GU L 266 del 17.10.2017, pagg. 10–11	10476/17
Conclusioni del Consiglio sull'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio - Valutazione del Portogallo riguardo allo scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli	13196/17

Decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativa all'attuazione di talune disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione visti nella Repubblica di Bulgaria e in Romania GU L 269 del 19.10.2017, pagg. 39–43	10161/17
Conclusioni del Consiglio sulla revisione intermedia della rinnovata strategia di sicurezza interna dell'Unione europea 2015-2020	13319/17
Decisione del Consiglio, del 12 ottobre 2017, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni del Banco de Portugal GU C 350 del 18.10.2017, pagg. 2–3	11876/17
Conclusioni del Consiglio sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE nel 2016	13200/17
3565^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AMBIENTE) tenutasi a Lussemburgo il 13 ottobre 2017	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sulle priorità dell'Unione europea per la terza sessione dell'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEA-3) (Nairobi, 4-6 dicembre 2017)	13070/17
Conclusioni del Consiglio sull'accordo di Parigi e preparativi in vista delle riunioni dell'UNFCCC (Bonn, 6-17 novembre 2017)	13198/17

3566^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI) tenutasi a Lussemburgo il 16 ottobre 2017

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO

DOCUMENTO / DICHIARAZIONI

Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con la Bosnia-Erzegovina per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel territorio della Bosnia-Erzegovina

12060/17

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

Nella misura in cui gli interventi rapidi alle frontiere possono essere considerati un tipo specifico di operazioni congiunte, la Commissione e il Consiglio intendono il riferimento alla partecipazione volontaria degli Stati membri alle operazioni congiunte sul territorio di un paese terzo di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, come di applicazione anche agli interventi rapidi alle frontiere sul territorio di un paese terzo. Pertanto, gli Stati membri parteciperanno, su base volontaria, ad azioni sul territorio dell'Albania e/o della Bosnia-Erzegovina e/o del Montenegro conformemente agli accordi sullo status che saranno stati conclusi.

Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con la Repubblica di Albania per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel territorio della Repubblica d'Albania

12061/17

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

Nella misura in cui gli interventi rapidi alle frontiere possono essere considerati un tipo specifico di operazioni congiunte, la Commissione e il Consiglio intendono il riferimento alla partecipazione volontaria degli Stati membri alle operazioni congiunte sul territorio di un paese terzo di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, come di applicazione anche agli interventi rapidi alle frontiere sul territorio di un paese terzo. Pertanto, gli Stati membri parteciperanno, su base volontaria, ad azioni sul territorio dell'Albania e/o della Bosnia-Erzegovina e/o del Montenegro conformemente agli accordi sullo status che saranno stati conclusi.

Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con il Montenegro per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e il Montenegro riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel territorio del Montenegro	12066/17
Dichiarazione del Consiglio e della Commissione	
Nella misura in cui gli interventi rapidi alle frontiere possono essere considerati un tipo specifico di operazioni congiunte, la Commissione e il Consiglio intendono il riferimento alla partecipazione volontaria degli Stati membri alle operazioni congiunte sul territorio di un paese terzo di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, come di applicazione anche agli interventi rapidi alle frontiere sul territorio di un paese terzo. Pertanto, gli Stati membri parteciperanno, su base volontaria, ad azioni sul territorio dell'Albania e/o della Bosnia-Erzegovina e/o del Montenegro conformemente agli accordi sullo status che saranno stati conclusi.	
Conclusioni del Consiglio sulla revisione intermedia del piano d'azione per i diritti umani e la democrazia	12815/17
Conclusioni del Consiglio sull'Afghanistan	13098/17
Conclusioni del Consiglio sul Myanmar/Birmania	13099/17
Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione e degli Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea	12562/17
Protocollo dell'accordo di partenariato e cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea	12659/17

Decisione del Consiglio che approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea	12565/17
Conclusioni del Consiglio sulla Bosnia-Erzegovina	13109/17
Decisione (UE) 2017/1922 del Consiglio, del 16 ottobre 2017, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio congiunto CARIFORUM-UE dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda la modifica dell'allegato IX del protocollo I GU L 271 del 20.10.2017, pagg. 41–43	12578/17
Decisione (UE) 2017/1921 del Consiglio, del 16 ottobre 2017, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio congiunto CARIFORUM-UE dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di arbitri GU L 271 del 20.10.2017, pagg. 38–40	12581/17
Decisione (PESC) 2017/1869 del Consiglio, del 16 ottobre 2017, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq) GU L 266 del 17.10.2017, pagg. 12–18	12188/17
Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con l'Iraq per concludere un accordo tra l'Unione europea e l'Iraq sullo status della missione consultiva dell'Unione europea in Iraq (EUAM Iraq)	12196/17

Decisione (PESC) 2017/1860 del Consiglio, del 16 ottobre 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea GU L 265I del 16.10.2017, pagg. 8–12		12637/1/17 REV1	
Regolamento (UE) 2017/1858 del Consiglio, del 16 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea GU L 265I del 16.10.2017, pagg. 1–4		12641/17	
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1859 del Consiglio, del 16 ottobre 2017, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea GU L 265I del 16.10.2017, pagg. 5–7		12942/1/17 REV 1	
3567^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI) tenutasi a Lussemburgo il 17 ottobre 2017			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Posizione (UE) n. 6/2017 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio Adottata del Consiglio il 17 ottobre 2017 GU C 390 del 17.11.2017, pagg. 1–24	11382/17 11382/17 ADD 1	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Mancata approvazione degli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2018	12910/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuiti: UK

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 8/2017 della Corte dei conti europea dal titolo "Controllo della pesca nell'UE: occorre intensificare gli sforzi"	13323/17
Decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea riguardo alle proposte di emendamenti degli allegati della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica presentate da varie parti alla dodicesima riunione della conferenza delle parti	12766/17
<p>Dichiarazione della Spagna e del Portogallo concernente l'inclusione della verdesca (prionace glauca) nell'allegato II della convenzione sulle specie migratrici (CMS)</p> <p>La Spagna e il Portogallo sostengono la proposta di decisione relativa all'inclusione di nuove specie nell'allegato II della convenzione sulle specie migratrici, che garantisce la protezione di specie uniche e prioritarie per la Spagna e il Portogallo quali l'averla cenerina e altre specie la cui conservazione può essere a rischio. Non concordano, tuttavia, con l'inclusione della verdesca in questo gruppo di specie, che reputano non necessaria tenuto conto del soddisfacente stato di conservazione di questa risorsa nonché del buon lavoro svolto al riguardo dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca. In proposito va ricordato, ad esempio, che la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato misure di gestione, comprendenti limiti di cattura, raccolta di dati e impegni in materia di ricerca, atte a garantire che questa risorsa continui ad essere sfruttata in modo responsabile, e che pertanto la sua inclusione nell'allegato II non implica un miglioramento significativo nella gestione dei suoi stock. Inoltre, la Spagna e il Portogallo ritengono che l'inclusione di questa specie possa trasmettere un messaggio contraddittorio riguardo ad altri stock di squali con diverse necessità di gestione.</p>	

Procedura scritta conclusa il 18 ottobre 2017			
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI		
Decisione di esecuzione (PESC) 2017/1909 del Consiglio, del 18 ottobre 2017, che attua la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea GU L 269 del 19.10.2017, pagg. 44–45	13179/17		
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1897 del Consiglio, del 18 ottobre 2017, che attua il regolamento (UE) 2017/150 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea GU L 269 del 19.10.2017, pagg. 1–2	13181/17		
Adozione di atti legislativi a seguito della seconda lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, dal 23 al 26 ottobre 2017)			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Direttiva (UE) 2017/2103 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio al fine di includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di "stupefacenti" e che abroga la decisione 2005/387/GAI GU L 305 del 21.11.2017, pagg. 12–18	51/17 (13626/17)	Non applicabile	Non applicabile

3569^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (OCCUPAZIONE, POLITICA SOCIALE, SALUTE E CONSUMATORI) tenutasi a Lussemburgo il 23 ottobre 2017

ATTI LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 GU L 315 del 30.11.2017, pagg. 1–39	31/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 305 del 21.11.2017, pagg. 8–11	40/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 315 del 30.11.2017, pagg. 40–51	34/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

Direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri GU L 315 del 30.11.2017, pagg. 52–60	35/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: DE
Direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 315 del 30.11.2017, pagg. 61–77	36/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO		DOCUMENTO / DICHIARAZIONI	
Decisione (UE) 2017/1967 del Consiglio, del 23 ottobre 2017, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa) GU L 279 del 28.10.2017, pagg. 50–54		12934/17	

<p>Decisione (UE) 2017/1960 del Consiglio, del 23 ottobre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio GU L 279 del 28.10.2017, pagg. 1–2</p>	12475/17
<p>Dichiarazione della Commissione</p> <p>Con la sentenza nelle cause riunite C-103/12 e C-165/12 (Parlamento europeo e Commissione contro Consiglio), la Corte di giustizia ha confermato chiaramente che le decisioni relative alla conclusione di accordi di pesca esterni rientrano pienamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE (in combinato disposto con la procedura applicabile a norma dell'articolo 218 del TFUE, ovvero dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), per le decisioni relative alla conclusione di accordi) e ha respinto la posizione secondo cui tali decisioni possono ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE.</p> <p>Per quanto riguarda la decisione relativa alla firma e alla conclusione del nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo della Repubblica di Maurizio e del relativo protocollo di attuazione, la Commissione si rammarica della modifica del Consiglio che sostituisce la base giuridica dell'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 7, del TFUE con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 7, del TFUE e mantiene quindi la sua proposta iniziale.</p>	
<p>Protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio GU L 279 del 28.10.2017, pagg. 3–24</p>	12479/17

Regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio	12477/17
<p>Dichiarazione della Commissione</p> <p>Con la sentenza nelle cause riunite C-103/12 e C-165/12 (Parlamento europeo e Commissione contro Consiglio), la Corte di giustizia ha confermato chiaramente che le decisioni relative alla conclusione di accordi di pesca esterni rientrano pienamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE (in combinato disposto con la procedura applicabile a norma dell'articolo 218 del TFUE, ovvero dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), per le decisioni relative alla conclusione di accordi) e ha respinto la posizione secondo cui tali decisioni possono ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE.</p> <p>Per quanto riguarda la decisione relativa alla firma e alla conclusione del nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo della Repubblica di Maurizio e del relativo protocollo di attuazione, la Commissione si rammarica della modifica del Consiglio che sostituisce la base giuridica dell'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 7, del TFUE con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 7, del TFUE e mantiene quindi la sua proposta iniziale.</p>	
Decisione (UE) 2017/1947 del Consiglio, del 23 ottobre 2017, che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti, sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione di tale accordo GU L 276 del 26.10.2017, pagg. 44–59	12376/17
Decisione (PESC) 2017/1934 del Consiglio, del 23 ottobre 2017, che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea GU L 273 del 24.10.2017, pagg. 10–10	12445/17
Decisione (PESC) 2017/1935 del Consiglio, del 23 ottobre 2017, che modifica la decisione 2010/573/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica di Moldova GU L 273 del 24.10.2017, pagg. 11–11	12869/17
Decisione (PESC) 2017/1933 del Consiglio, del 23 ottobre 2017, che modifica la decisione (PESC) 2015/1763, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi GU L 273 del 24.10.2017, pagg. 9–9	12260/17

Procedura scritta conclusa il 25 ottobre 2017	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione di esecuzione (PESC) 2017/1948 del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che attua la decisione 2014/450/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan GU L 276 del 26.10.2017, pagg. 60–61	13441/17
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1942 del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che attua l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 747/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan GU L 276 del 26.10.2017, pagg. 1–3	13443/17
Procedura scritta conclusa il 27 ottobre 2017	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio, del 27 ottobre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 GU L 281 del 31.10.2017, pagg. 1–10	13111/17
Procedura scritta conclusa il 30 ottobre 2017	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione di esecuzione (PESC) 2017/1976 del Consiglio, del 30 ottobre 2017, che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia GU L 281 del 31.10.2017, pagg. 32–33	13630/17